

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

(D. Lgs. 148/2015 art.30)

In data 3 giugno 2019 presso gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via Fornovo 8 Roma, sono presenti:

per la Cooperativa Sociale Medihospes (Cod fiscale 01709130767, avente sede legale Bari in via caduti stage di Bologna 5, pec [medihospes@pec.it](mailto:medihospes@pec.it)) Fabrizio Dimaggio e Massimo Buccioni;

per FP CGIL Nazionale Stefano Sabato;

per CISL FP Nazionale Franco Berardi Massimiliano Marzoli e la RSA Claudia Rizzo

per la Fisascat CISL Nazionale Fabrizio Ferrari

per la UIL FPL Nazionale Bartolomeo Perna

### PREMESSO

• Che la società ha avviato la procedura di esubero ex artt. 4 e 24 Legge 223/91 in data 20 febbraio 2019 relativa al personale impiegato nei Centri di Accoglienza per cittadini stranieri richiedenti asilo;

- Che il numero di esuberanti è pari a 351 lavoratori come dettagliatamente riportato nella tabella presente nella nota di avvio della procedura;
- Che la motivazione degli esuberanti rinvia alla modifica degli standard delle prestazioni richieste per la gestione dei servizi nei suddetti centri di Accoglienza a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113;
- Che, come dettagliatamente rappresentato sia nella nota di avvio della procedura del 20/02/2019, sia nel corso dei numerosi incontri con le Organizzazioni Sindacali e in particolare in data 19 marzo, 1 aprile u.s. nonché presso lo stesso Ministero del Lavoro nelle date del 7 e del 27 maggio u.s., la suddetta procedura presenta numerose complessità, anomalie e punti di criticità, peraltro già puntualmente descritti nella lettera di apertura della procedura e nei relativi allegati, in particolare;
  - (i) una inusitata suddivisione territoriale delle Unità Produttive interessate, distribuite sull'intero territorio nazionale in ragione delle articolate modalità di accoglienza e di note problematiche locali e territoriali;
  - (ii) in ragione delle diverse dimensioni e continua variabilità del numero di richiedenti asilo ospiti nei Centri di Accoglienza con ricadute sugli standard prestazionali rendendoli non omogenei;
  - (iii) in ragione della articolazione professionale della maestranze utilizzate nei Centri di Accoglienza con ampio spettro di qualifiche e mansioni, cui si è aggiunto l'effetto a valle della previsione normativa che ha inteso sopprimere alcune prestazioni e il conseguente ricorso ad alcuni profili professionali e la sensibile riduzione di altri;
  - (iv) l'impossibilità di definire una precisa e stabile nel tempo ricognizione delle posizioni di lavoro necessarie (job description) e relativa dotazione organica, essendo entrambi i fattori dinamicamente dipendenti alla continua modifica di presenze di richiedenti asilo, in crescita o in diminuzione, conseguenti alla imprevedibile dinamica dei flussi migratori;
- Che la Cooperativa e le OO.SS. si sono incontrate come da verbali di riunione del 19 marzo e del 1 aprile u.s. allegati alla presente;
- Che le parti stante l'impossibilità ad addivenire a una soluzione definitiva della controversia hanno concluso, senza alcun accordo la procedura in fase sindacale

rinviano il prosieguo del confronto al Ministero del Lavoro in data 7 e 27 maggio 2019;

- Che in data odierna le parti hanno concluso la procedura come da Verbale di Accordo in sede Ministeriale allegato alla presente;
- Che nel corso del confronto, grazie all'attività di mediazione da parte del Ministero del Lavoro, nonché a seguito di aggiudicazione di alcune procedure di gara di settore in alcuni territori, la Cooperativa si è resa disponibile a promuovere una soluzione conservativa dei livelli occupazionali interessati alla procedura, al fine di evitare i prospettati 351 licenziamenti, che a seguito delle attività intraprese dalla Cooperativa si sono ridotti a 249. In tale contesto si è convenuto di utilizzare il Fondo Integrazione Salariale (FIS) ex artt. 30 del D. Lgs 148/2015 con uso articolato e differenziato di ammortizzatori sociali a fronte di riduzione o sospensione di orario;
- Che per le figure di docenti di lingua italiana e psicologi, stante la loro soppressione nelle previsioni del Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113 e quindi non più utilizzabili in pianta organica, si prevede, ai fini della salvaguardia occupazionale, in alternativa alla sospensione totale dell'orario di lavoro, la loro modifica di inquadramento e mansione quali operatori dell'accoglienza al livello C1 e il conseguente accesso al FIS al pari delle restanti figure professionali;
- Che per le figure di mediatori ed assistenti sociali sempre nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dal Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113, che ne prevede la diminuzione rispetto a quelli precedenti, ai fini della salvaguardia occupazionale, in alternativa alla sospensione totale dell'orario di lavoro, anche per tali figure si potrà procedere con la modifica di inquadramento e mansione quali operatori dell'accoglienza al livello C1 e il conseguente accesso al FIS al pari delle restanti figure professionali;
- Che per le piante organiche nei centri di accoglienza di Statte (TA) e Bisceglie (BA) in cui non è possibile riduzione di orario si farà ricorso alla sospensione totale con assegno ordinario ex art. 30 del D Lgs 148/2015;
- Che al personale interessato viene applicato il CCNL della Cooperative Sociali e che l'orario massimo contrattuale è stabilito in 38 ore settimanali riproporzionato per i part-time;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e inscindibile del presente accordo;
2. Le parti stabiliscono al fine di scongiurare i licenziamenti di ricorrere al Fondo Integrazione Salariale ex art. 30 d. Lgs. 148/2015 per il periodo dal 04/06/2019 per 26 settimane fino al 30 novembre 2019;
3. La percentuale media di FIS nelle singole Unità produttive o Province ex art. 30 D. Lgs 148/2015 sarà come di seguito rappresentato:

Prov. lavoro	Descrizione Unità produttiva	% di Riduzione
BR	CAS EGIDA SAN VITO DEI NORMANNI	60%
BT	CPA BISCEGLIE BT	100%
CA	CAS - PREFETTURA CAGLIARI	55%
CB	CPA PETACCIATO	30%
CO	CAS - PREFETTURA DI COMO	25%

CS	CPA AMENDOLARA	35%
LC	CAS CREMENO - LECCO	60%
LT	CAS PREFETTURA LATINA E PROV.	30%
RM	CAS PREFETTURA ROMA E PR.	30%
RM	CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA - ROMA CAPITALE	30%
RM	Emergenza Abitativa ROMA	30%
RM	EMERGENZA FREDDO - ROMA	30%
RM	SPRAR ROMA CAPITALE	30%
RM	CENTRI ALZ. ROM. ROMA	30%
SS	CAS PROV. SASSARI	50%
TA	CENTRO MINORI TARANTO	58%
TA	CPA TARANTO	58%
TA	HUB JONICO CAS STATTE	100%
TE	CAS PROVINCIA DI TERAMO	60%
TE	CAS TERAMO E PROV.	60%
TE	SPRAR TERAMO	60%
VR	CAS SANGUINETTO (VR) C/O HOTEL PARADISE	40%

4. Resta inteso che, stante la dinamicità del settore che non ne consente una stabile definizione delle piante organiche, duratura nel tempo, le parti stabiliscono di poter rivisitare in senso migliorativo il ricorso al FIS sulla base di esigenze aziendali e lavorative sopravvenute;
5. Si stabilisce con il presente Verbale l'efficacia e l'unicità sull'intero territorio nazionale del presente accordo, ferma restando la possibilità di diversa applicazione nelle provincie interessate;
6. In caso di apertura di nuove e diverse Unità Produttive, nel settore immigrazione, da parte della Cooperativa, la stessa ha l'obbligo di offerta lavorativa per i lavoratori impiegati nelle sedi nelle quali è previsto il 100% di sospensione ex dall'art. 30, a prescindere dalla collocazione territoriale;
7. I lavoratori con mansione di docente di lingua italiana, psicologo, figure non previste dal Decreto immigrazione e sicurezza, nonché quelle di mediatore o assistente sociale qualora non accettino passaggio alla mansione di operatori dell'accoglienza e qualora non possano essere impiegati nella mansione di assunzione, verranno posti in sospensione al 100% del loro orario di lavoro, indipendentemente dalla sede di lavoro dove operano e non alla percentuale sopra riportata per l'U.P. di appartenenza;
8. Che il CCNL applicato è quello delle Cooperative Sociali e che l'orario di lavoro contrattuale è di 38 ore settimanali riproporzionato sui part time;
9. La società anticiperà ai lavoratori il trattamento una volta autorizzato dall'INPS, procedendo con il relativo conguaglio;
10. Le parti come sopra rappresentate si incontreranno entro il 31 ottobre per un aggiornamento della situazione, fatte salve specifiche richieste da parte delle

Organizzazioni Sindacali sia Nazionali che Territoriali;

11. Durante il periodo di vigenza del Fondo di Integrazione Salariale, previsto per il periodo tutti gli elementi retributivi fissi e variabili corrisposti dalla società ai lavoratori interessati, saranno proporzionalmente ridotti, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
12. Che in data 3 giugno 2019 presso il Ministero del Lavoro le parti sono addivenute ad un accordo sulla procedura di licenziamento ex artt. 4 e 24 L. 223/91

Si allegano al presente:

- Lettera di apertura della procedura del 20/02/2019
- Verbale di incontro sindacale del 19/03/2019
- Verbale di incontro sindacale del 01/04/2019
- Lettera di convocazione del Ministero del Lavoro del 3/05/2019
- Lettera di convocazione del Ministero del Lavoro del 13/05/2019
- Verbale del Ministero del Lavoro di chiusura della procedura ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91 del 27 maggio 2019

Del che è verbale letto confermato in tutte le sue parti e sottoscritto.

FC CGIL NAZIONALE

CISL FP NAZIONALE

FISAJAT CISL NAZIONALE

CISL FP ROMA

UIL FPL Nazionale

MEDIOSPES COOP

MEDIOSPES